

aidaf

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DANZA ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE



LA FORMAZIONE DELLA DANZA NEL CODICE DELLO SPETTACOLO

La formazione, intesa come insegnamento della danza nelle scuole private, è una parte fondamentale del riassetto legislativo in senso sistemico della danza. Si pone da anni la necessità di una regolamentazione di questo settore.

L'insegnamento della danza mette in gioco il corpo e la mente di coloro che la praticano, esponendoli, in assenza di un'adeguata preparazione dei docenti, ad elevati rischi fisici e psicologici, che ledono il principio della tutela della salute.

Le scuole di danza private in Italia rappresentano un comparto importante dello spettacolo dal vivo (circa 30.000 scuole con circa 3 milioni di allievi) e costituiscono la base fondamentale del sistema danza, in quanto la formazione dei danzatori è affidata quasi totalmente a loro. Non solo. La loro valenza educativa e sociale è indiscutibile, poiché contribuiscono, in maniera sostanziale, alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della cultura nel nostro Paese, svolgendo un'attività di primaria importanza a livello sociale e aggregativo per i giovani e formando il pubblico di domani. Il ruolo del formatore e dell'insegnante di danza in Italia non gode né di un iter stabilito dallo Stato, né di un riconoscimento chiaro e ben definito per quanto riguarda le competenze e il percorso formativo richiesto agli insegnanti. A differenza dei principali Stati europei, dove, da anni ormai l'insegnamento della danza nel settore privato è regolamentato dallo Stato attraverso titoli obbligatori a tutela degli utenti che sono in gran parte bambini e adolescenti (vedi ad esempio il Diploma di Stato Francese richiesto per insegnare danza nel settore privato).

La soluzione indicata da AIDAF è quella di promuovere un'urgente riforma del settore con l'attuazione della legge n. 175/2017, e specificatamente del principio **storico** sancito dall'art. 2, co. 4, lett. g) n. 2): *“introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale”*. Articolo inserito nella Legge n. 175/2017 grazie ad un lavoro incessante di AIDAF, la cui attuazione rappresenta davvero una *svolta epocale* dopo quasi 50 anni di “vacatio normativa”.

La norma contenuta nell'art. 2, co. 4, lett. g), punto 2) della legge n. 175/2017 prevede finalmente la regolamentazione del settore privato della Danza mediante specifici decreti attuativi.

La professionalizzazione della figura dell'insegnante di danza può avvenire solamente attraverso l'istituzione di percorsi formativi univoci al cui termine viene rilasciato un titolo riconosciuto dallo Stato su tutto il territorio nazionale, senza il quale non sarà più possibile insegnare danza nelle scuole private. L'identificazione conforme della professione di insegnante di danza consentirà il riconoscimento della figura dell'Insegnante di danza, dandole la giusta dignità professionale, contribuendo alla formazione di una categoria dotata di un inquadramento giuridico fiscale specifico e, conseguentemente, porterà alla definizione di un contratto collettivo, con tutti i diritti, i doveri e le tutele ad esso connessi, che non erano mai stati riconosciuti prima.

Il passo successivo e conseguente è quello del riordino delle scuole private di danza; verranno forniti i requisiti e le caratteristiche dei luoghi dove dispensare l'insegnamento della danza, sul piano tecnico, della sicurezza e dell'igiene.

Le scuole di danza dovranno avere un appropriato e specifico inquadramento giuridico fiscale che, riconoscendone il valore socio-culturale, preveda comunque agevolazioni fiscali mirate ed adeguate alla loro sussistenza, garantendo un sistema trasparente e l'assunzione di oneri fiscali, sia pur ridotti. I decreti attuativi dovranno prevedere un periodo di transizione per la loro applicazione, durante il quale si provvederà a sistemare ed adeguare alla nuova normativa tutto il pregresso nel modo più razionale possibile, senza ovviamente eliminare nessuno.